

**PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO, DA
FRUIRE PRESSO
IL CENTRO NAZIONALE SANGUE**

**IL DIRETTORE GENERALE DEL
CENTRO NAZIONALE SANGUE**

VISTA la Legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 aprile 2007 che ha istituito, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005 n. 219, il Centro Nazionale Sangue (CNS) prevedendone l’autonomia funzionale rispetto all’Istituto Superiore di Sanità;

VISTO il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007 n. 261 recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”

VISTO il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n.106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n.183”, ed in particolare l’art.1, comma 1, e l’art 2, comma 2, lettera c);

VISTO il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014, “Approvazione dello Statuto dell’Istituto Superiore di Sanità, a norma del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106” art. 2, comma 2, lettera c);

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 marzo 2016, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”;

VISTO il Decreto 8 luglio 2015, con il quale il Ministro della salute ha provveduto alla nomina del Direttore generale del Centro Nazionale Sangue nella persona del Dott. Giancarlo Maria Liumbruno;

VISTO il progetto “Ricognizione nazionale dello stato dell’arte e dell’applicazione dei requisiti sulla convalida dei processi delle procedure, con riferimento alla “procedura di congelamento del plasma convalidata”. Supporto ai processi di convalida nelle Regioni italiane – Capofila e coordinamento Regione Friuli Venezia Giulia - FASE 2;

CONSIDERATO che il progetto sopra indicato prevede l’analisi e la verifica delle metodiche finalizzate alla produzione di plasma in aferesi da inviare al frazionamento industriale, per le quali il CNS possiede il necessario know how;

TENUTO CONTO che la formazione di competenze in materia possa essere favorita dall’assegnazione di borse di studio da fruire presso il CNS;

DECRETA

Art. 1

1. In esecuzione della determinazione nota prot. n. 23 dell’8 gennaio 2019 del Direttore generale del Centro nazionale sangue (di seguito CNS) in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia - Azienda per

l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isoncina, è indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di **due** borse di studio, per lo svolgimento di attività nell'ambito del Progetto "Ricognizione nazionale dello stato dell'arte e dell'applicazione dei requisiti sulla convalida dei processi delle procedure, con riferimento alla "procedura di congelamento del plasma convalidata". Supporto ai processi di convalida nelle Regioni italiane – Capofila e coordinamento Regione Friuli Venezia Giulia - FASE 2.

2. Dette borse di studio avranno la durata di 8 mesi.
3. L'importo complessivo di ciascuna borsa di studio sarà di € 10.000,00 lordi per l'intero periodo.
4. La borsa, comunque utilizzata, non configura un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della stessa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni a fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
5. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura. La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporto di lavoro pubblico o privato.
6. I borsisti dovranno prestare la propria attività presso la sede del CNS in Roma, Via Giano della Bella, 27 e potranno prestare l'attività richiesta anche presso altre sedi, con particolare riferimento ad eventuali aree critiche.
7. L'assegno di studio è da ritenersi comprensivo di ogni spesa a carico del borsista per l'attività di ricerca, comprese le spese di trasferta (spostamento auto/treno/bus – pasti, ecc.) e non si darà luogo ad alcun rimborso successivo.
8. Il CNS deve intendersi sollevato da qualsiasi responsabilità imputabile al borsista conseguente o connessa all'attività della borsa di studio.
9. Il CNS si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini, alla loro sospensione, alla revoca ed annullamento del presente avviso, nonché all'utilizzo della graduatoria formulata, per eventuali Borse di Studio analoghe per i contenuti delle attività.

Art. 2

1. Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; possono partecipare i cittadini degli stati membri dell'unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - b) cittadinanza di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - c) Laurea triennale o laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento in:
Ingegneria gestionale.

Ingegneria biomedica.
Ingegneria della Qualità.
Statistica.
Biologia.
Geografia.

Conseguita presso una Università o presso un Istituto di Istruzione Universitaria Equiparato;

- d) idoneità fisica all'attività di borsista;
 - e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione;
3. L'esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Direttore generale del CNS.

Art. 3

1. Costituiscono Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- a) Conoscenze teorico-pratiche in almeno 3 dei seguenti ambiti:
 - metodologia della ricerca in ambiti di Sanità pubblica;
 - progettazione e realizzazione di indagini quali e quantitative;
 - gestione e interrogazione basi dati (e. MS excel, MS access, etc.);
 - analisi dati qualitativi e quantitativi;
 - elementi di epidemiologia e statistica sanitaria;
 - quadro regolatorio e organizzativo del sistema trasfusionale con particolare riferimento alla produzione di plasma destinato al conferimento industriale.
2. Le attività correlate agli obiettivi specifici del progetto riguardano:
- a) Raccolta ed analisi dati sul grado di adeguamento alle nuove specifiche tecniche stabilite dal D.M. 2 novembre 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" delle procedure di convalida definite dai servizi trasfusionali.
 - b) Raccolta ed analisi dati su:
 - i volumi delle unità di plasma prodotte, con particolare riferimento a quelle inviate alla lavorazione industriale;
 - i volumi di anticoagulante impiegati nelle procedure di aferesi presso le strutture trasfusionali (servizi trasfusionali e di raccolta);
 - l'utilizzo dei separatori cellulari presso le strutture trasfusionali (servizi trasfusionali e di raccolta).
 - c) Redazione rapporto finale.

Art. 4

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato (Allegato 1), dovrà essere spedita, unitamente ai titoli da presentare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e indirizzata al Centro Nazionale Sangue – Via Gianò della Bella n. 27 – 00162 Roma (RM) o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: cns@pec.iss.it (l'utilizzo di posta elettronica ordinaria comporterà la irricevibilità della domanda), entro il

termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie Speciale. Tale termine qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

2. Il bando del concorso sarà inserito nei rispettivi siti internet del CNS e dell'ISS www.centronazionale sangue.it e www.iss.it.
3. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei titoli allegati nel termine sopra indicato.
4. Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda e i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato.
5. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce. Non sarà presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato.
6. Il CNS non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
2. Il Titolare del trattamento dati è l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con sede legale in Viale Regina Elena n.299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it.
3. In accordo con il RGPD, l'ISS ha provveduto a dotarsi di un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: responsabile.protezionedati@iss.it
4. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
5. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
6. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
7. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.
8. E' possibile, in qualsiasi momento, esercitare presso il Titolare i seguenti diritti, previsti dagli appositi articoli del RGPD, che consentono:
L'accesso ai propri dati personali;

La rettifica, cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento dei propri dati personali;

L'opposizione al trattamento dei propri dati personali;

La portabilità dei propri dati personali.

9. L'esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail all'indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
10. Il conferimento dei dati personali di cui allo schema della domanda di partecipazione (allegato A) è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
11. Si ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza di Montecitorio n.121, cap 00187, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità stessa (www.garanteprivacy.it)

Art. 6

1. Alla domanda di ammissione al concorso, il candidato dovrà allegare:
 - 1) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti:
 - a) Il possesso della laurea prevista all'art. 2, con l'indicazione del voto di laurea, nonché la data del conseguimento della stessa;
 - b) Altri titoli culturali, professionali e accademici che l'aspirante ritenga utile presentare;
 - c) il possesso dei requisiti preferenziali di esperienza professionale specifica e documentata di cui al precedente art. 3 con esatta indicazione dei periodi e delle strutture in cui essa è maturata;
 - 2) Pubblicazioni scientifiche;
 - 3) Copia di un documento d'Identità in corso di validità.
2. Ai sensi dell'art.15 della L. 12.11.2011, n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che sono, pertanto, sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000.
3. Il candidato che abbia conseguito la laurea presso altro Stato e che presenti la documentazione relativa alla laurea in lingua straniera dovrà allegare alla stessa una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera, detto titolo sarà considerato valido se dichiarato equipollente da un provveditore agli studi oppure se riconosciuto equipollente, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della partecipazione ai concorsi banditi da amministrazioni pubbliche.

In tal caso il candidato dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione alla selezione di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza sopraindicata oppure di rientrare nelle condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero di essere in possesso del riconoscimento ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

4. I cittadini di Stati Terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, attestanti stati, qualità personali e fatti, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
5. Le Pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia autenticata ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 sopra citato, che attesti la conformità di detta copia all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del candidato medesimo. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata nei modi di legge o in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovrà indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonché il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sarà pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
6. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
7. Il CNS procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive medesime.
8. I documenti di cui al presente articolo prodotti in carta semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformità all'originale non saranno presi in considerazione.
9. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un elenco in duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovrà essere numerato progressivamente e la numerazione dovrà essere riportata nell'elenco.
10. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite mezzo informatico (PEC), entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione.

Art. 7

1. Sono esclusi dal concorso con le modalità di cui al 3° comma del precedente articolo 2:
 - 1) coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2;
 - 2) i candidati che abbiano spedito la domanda e i titoli oltre il termine perentorio indicato nel primo comma, del precedente art. 5;
 - 3) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni richieste;

Art. 8

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento.
2. La Commissione esaminatrice verificherà la regolarità formale delle domande.

3. La Commissione esaminatrice nella prima seduta dovrà individuare i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 dovrà stabilire, altresì, i criteri e le modalità di valutazione del colloquio da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare il punteggio attribuito al colloquio medesimo.
4. I candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sarà accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precederà la valutazione dei titoli di merito.

Art. 9

1. La valutazione dei titoli precede l'espletamento del colloquio e sarà resa nota agli interessati.
2. La Commissione esaminatrice disporrà, per la valutazione dei titoli di ciascun candidato, di complessivi punti 30.00, ed attribuirà un punteggio ad ogni singolo titolo.
3. Detto punteggio sarà così ripartito:
Categoria I – Pubblicazioni, rapporti, comunicazioni a congresso: fino a punti 5.00 (cinque)
Categoria II – Esperienza professionale: fino a punti 12 (dodici)
Categoria III - Incarichi conferiti con provvedimento formale; corsi di perfezionamento, di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento: fino a punti 5.00 (cinque)
Categoria IV – Voto di laurea fino a punti 8 (otto) attribuiti secondo i seguenti parametri:
fino a 100/110 punti 1.00 (uno)
da 101/110 a 107/110 punti 2.00 (due)
da 108/110 a 110/110 punti 5.00 (cinque)
110 e lode punti 8.00 (otto)
4. Non saranno presi in considerazione dattiloscritti, le tesi non pubblicate, le abilitazioni professionali e i titoli di cui alla Categoria III sopra indicata prodotti in fotocopia semplice.
5. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 18/30 (diciotto trentesimi).
6. Il colloquio non potrà avere luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
7. Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso con l'indicazione della sede, del luogo e dell'ora in cui avrà luogo.
8. Il colloquio si terrà in lingua italiana, consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta, sui titoli scientifici prodotti.
9. Il colloquio non si intende superato se il candidato non otterrà una votazione di almeno 18/30 (diciotto trentesimi)
10. La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e il voto riportato nel colloquio.
11. In base alla votazione complessiva di cui sopra la Commissione formerà l' graduatoria di merito.

12. A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata dall'età del candidato. E' preferito il candidato più giovane di età.
13. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 10

1. Conclusa la procedura con provvedimento del Direttore generale del Centro nazionale sangue sarà approvata la graduatoria di merito, saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio.
2. La graduatoria verrà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
4. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 11

1. I candidati dichiarati vincitori e ai quali è stata assegnata la borsa di studio, dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro nazionale sangue – Via Giano della bella n. 27, 00162 Roma entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:
 - 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante:
 - a) La data ed il luogo di nascita;
 - b) La residenza;
 - c) Di non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
 - 2) Il permesso di soggiorno CE o l'attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi Terzi).
2. L'Istituto si riserva di accertare presso le amministrazioni competenti la veridicità delle dichiarazioni effettuate.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del presente bando in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. L'Istituto procederà all'accertamento della idoneità fisica a svolgere l'attività di borsista tramite visita medica da parte del medico competente dell'Istituto Superiore di Sanità.
5. I candidati dichiarati vincitori, inoltre, dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 14 del presente bando ed il divieto stabilito dall'art. 1 del bando medesimo di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o corrispettivi derivanti da altre borse o rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 12

1. La data di decorrenza della borsa di studio è stabilita insindacabilmente dal CNS all'atto del conferimento.
2. Nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del conferimento della borsa di studio, il borsista dovrà far pervenire al Centro nazionale sangue apposita dichiarazione di accettare la borsa, pena decadenza della borsa medesima.
3. Il vincitore del concorso al quale è stata assegnata la borsa di studio verrà invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso il CNS a pena di decadenza, il giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma o con e.mail. Il giorno coinciderà con il 1° giorno di ogni mese.
4. I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio loro assegnata, dovranno far pervenire, sempre nel termine sopra indicato, la rinuncia alla borsa medesima.
5. La borsa di studio che risulterà eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza dei vincitori potrà essere assegnata ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
6. Tali assegnazioni non potranno essere disposte trascorsi sei mesi dalla data del primo provvedimento di assegnazione delle borse.

Art. 13

1. La data di decorrenza della borsa di studio può essere rinviata nel caso in cui il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
2. La fruizione della borsa di studio può essere temporaneamente sospesa nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
3. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati, previa produzione di idonea documentazione.
4. E' consentito un periodo complessivo di assenza giustificata dalla fruizione della borsa di studio non superiore a trenta giorni in un anno, previa autorizzazione del Direttore generale del CNS sentito il Responsabile Scientifico. Detta assenza non costituisce interruzione della borsa.
5. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore generale del Centro nazionale sangue ed al Responsabile Scientifico.
6. Nel corso della fruizione della borsa di studio, previa autorizzazione del Direttore generale del CNS, il borsista può partecipare a convegni e congressi per attività connesse allo svolgimento della borsa.

Art. 14

1. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dal CNS, all'attività relativa alla borsa di studio.

2. Può essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dal Direttore generale del Centro Nazionale sangue, su proposta del Responsabile Scientifico l'assegnatario della borsa di studio che:
 - a) dopo aver iniziato le attività oggetto della selezione non le prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze;
 - b) dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività richiesta;
 - c) non ottemperi agli obblighi previsti da successivo art. 16 e all'obbligo del divieto di cumulo di cui all'art.1, sesto comma del presente bando.

Art. 15

1. Il borsista ha l'obbligo:

- 1) di iniziare la propria attività presentandosi presso il CNS il giorno fissato nella comunicazione di cui al terzo comma del precedente art.12;
- 2) di frequentare la struttura di assegnazione, svolgendo le attività per le quali è stata concessa la borsa, secondo le direttive del Responsabile Scientifico;
- 3) di osservare le norme interne dell'Istituto Superiore di Sanità;
- 4) di trasmettere, al termine di fruizione della borsa, al CNS una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, vistata dal Responsabile scientifico delle attività per le quali è stata concessa la borsa, unitamente ad una dichiarazione, redatta e firmata dal medesimo Responsabile attestante l'attività svolta dal borsista;
- 5) di dare notizia, nella relazione di cui al precedente punto 4), di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 – 2° comma e successivi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16

1. Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto Superiore di sanità. A norma del D.P.R.30 giugno 1965, n. 1124. Il CNS assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 17

1. L'importo sarà corrisposto, dietro e salvo attestazione del Responsabile del progetto, circa il raggiungimento degli obiettivi posti e fissati per le varie fasi dell'attività di cui trattasi, in rate mensili posticipate, a cura della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'Istituto Superiore di Sanità.

2. La spesa complessiva di € 20.000,00 graverà sulla voce di spesa 2233 “Borse di studio e dottorati di ricerca” del Bilancio dell’Istituto Superiore di Sanità.
3. Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica del CNS segreteriagenerale.cns@iss.it oppure collegarsi al sito Internet del CNS: www.centronazionalesangue.it dopo la pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Segreteria generale del Centro nazionale sangue ai seguenti recapiti: tel. 06/4990.4953, e-mail: segreteriagenerale.cns@iss.it

Il Direttore Generale del Centro nazionale sangue
Dott. Giancarlo Maria Liumbruno

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
AL DIRETTORE GENERALE
CENTRO NAZIONALE SANGUE
Via Giano della Bella n. 27
00162 ROMA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ codice fiscale _____ chiede di essere ammesso al PUBBLICO AVVISO per l'assegnazione di 2 BORSE DI STUDIO presso il Centro Nazionale Sangue per lo svolgimento di attività nell'ambito del Progetto "Ricognizione nazionale dello stato dell'arte e dell'applicazione dei requisiti sulla convalida dei processi delle procedure, con riferimento alla "procedura di congelamento del plasma convalidata". Supporto ai processi di convalida nelle Regioni italiane – Capofila e coordinamento Regione Friuli Venezia Giulia - FASE 2.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere in possesso della cittadinanza _____;
2. di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (a);
3. di essere in possesso del permesso di soggiorno CE o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (b);
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____ conseguito il _____ presso _____ con votazione _____
5. di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali ai fini della valutazione:

6. desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo Via _____ n. _____ CAP _____ CITTA' _____ Tel. _____.

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione di quanto riportato all'art. 6 del bando e, quindi, di consentire il trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dal regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali (RGDP) UE 2016/679.

(data).....

Firma.....

N.B. la domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta.

(a) coloro che hanno riportato condanne penali debbono indicare la condanna riportata precisando la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(b) solo per i cittadini di Paesi Terzi.

Data _____

Firma _____